



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 12/05/2020

### FATTO

In riferimento ad un contratto di prestito personale nelle forme della cessione del quinto di quote della pensione, stipulato in data 13/3/2013, per un totale di 120 rate ed estinto anticipatamente in corrispondenza della scadenza della 51<sup>a</sup> rata di rimborso e previa emissione di conteggio estintivo dell'1/9/2017 l'odierno ricorrente, insoddisfatto degli esiti della prodromica fase di reclamo si rivolge tramite rappresentante all'Arbitro, al quale chiede di ottenere dalla convenuta la restituzione di euro 729,53 per commissione finanziatore (calcolata secondo il criterio degli interessi); euro 480,48 o in subordine euro 284,90 quale provvigione intermediario; euro 479,10 per premi ed euro 20,41 per spese di istruttoria.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente ed eccepisce:

in primo luogo, di aver provveduto al riconoscimento a favore del ricorrente dell'ulteriore somma di € 37,50 da imputare per € 17,50 a titolo di ulteriore rimborso delle spese di istruttoria (oltre a € 183,75 già rimborsati) calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, nonché per € 20,00 alle spese di presentazione del ricorso; tale importo verrà versato mediante assegno circolare inviato presso l'indirizzo del rappresentante volontario;

in via preliminare e pregiudiziale l'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11/09/2019. Infatti, nel caso di specie non si configura un'ipotesi di mancata trasposizione della Direttiva nell'ordinamento interno che, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione



diretta della norma comunitaria. L'art. 16 della Direttiva Europea, infatti, è stato trasposto dal legislatore italiano con l'introduzione, attraverso il D.lgs. n. 141/2010, del principio di carattere generale declinato nell'art. 125 *sexies* del TUB, nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela del consumatore. Inoltre, tale principio è stato ulteriormente specificato dalle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia, quali, da ultimo in ordine di tempo, gli Orientamenti di Vigilanza del 2018 sulla cessione del quinto dello stipendio;

osserva, inoltre, che è errata l'interpretazione data dalla Corte all'art. 16 della citata Direttiva nonché che, a differenza del quadro normativo polacco, il sistema italiano ha già effettuato, alla luce della direttiva, una valutazione "qualitativa" dei costi applicati ai consumatori, distinguendo tra i costi *up front* e i costi *recurring*. Invero, la parte delle voci di costo che compongono il "costo totale del credito", che deve essere restituita in caso di rimborso anticipato del finanziamento, ai sensi dell'art. 125 *sexies* del TUB, è costituita da costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento (al pari degli interessi, che sono rimborsati solo qualora non maturati); mentre non vengono restituiti i cd. "oneri fissi" che non dipendono dalla durata del rapporto in quanto "già integralmente sostenuti dal finanziatore al momento dell'erogazione del prestito".

Tanto premesso, rileva che la Direttiva, anche per come interpretata dalla Corte, non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (cd. efficacia orizzontale): il consumatore infatti non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125 *sexies* del TUB: in tal senso si è espressa la recente sentenza del Tribunale di Napoli del 22/11/2019;

precisa inoltre di non avere alcuna responsabilità in ordine all'applicazione della normativa nazionale, avendo operato in conformità ad essa e, comunque, in linea con i principi esposti dalla Corte di Giustizia a tutela dei consumatori.

Nel merito puntualizza che:

"in ordine all'asserita mancanza di trasparenza del contratto", il contratto sottoscritto tra le parti rispetta appieno i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente: la Sezione 3.1 del Modulo SECCI, rubricata Costi Connessi, è specificatamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (cd. "up front") e costi a maturazione nel tempo (cd. "recurring"), nel rispetto delle indicazioni fornite sul punto dalla Banca d'Italia con Comunicazione del 10 novembre 2009. Inoltre, le singole voci di costo sono, altresì, dettagliatamente esplicitate nelle "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi": tale sezione non è richiesta dalla normativa di settore, eppure è stata inserita appositamente dall'intermediario al fine di agevolare il più possibile l'autodeterminazione del cliente;

con riferimento ai ristori indicati sul conteggio estintivo, in ottemperanza all'art. 125 *sexies* T.U.B. sono stati rimborsati gli oneri *recurring* per € 783,15 relativi al rimborso delle commissioni gestione pratica sia del finanziatore che dell'intermediario nonché per € 379,40 quale rimborso costo del servizio Ente previdenziale, mediante l'applicazione del criterio proporzionale lineare, riconoscendo al cliente un importo lievemente maggiore rispetto a quello risultante dal mero calcolo del pro rata;

precisa che le rate effettivamente scadute e pagate sono 51 e le rate a scadere sono 69 in quanto le 72 rate residue che risultano come "a scadere" dal conteggio estintivo sono comprensive di 3 rate parzialmente insolte e quindi accodate (cfr. punto 1 del conteggio), per le quali al punto 2 del conteggio è specificato che il rimborso non è dovuto, trattandosi di quote duplicate a causa dell'accodamento;

in ordine ai costi pagati in favore di terzi, quali gli oneri fiscali e le provvigioni pagate alla rete di vendita per l'offerta fuori sede, osserva che il rimborso del costo *up front* "Commissioni e oneri Rete distributiva per istruttoria" non sia dovuto e, dunque, l'ulteriore



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pretesa restitutoria avanzata dalla parte ricorrente dovrà essere necessariamente ed integralmente respinta in quanto relativa a somme che ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella propria disponibilità. Inoltre, solo una parte delle provvigioni pagate alla rete terza sono state addebitate al cliente, come si evince dalla fattura allegata il cui importo risulta superiore all'importo di cui alla lettera B e G del "Modulo Secci".

in merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo vita non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ha provveduto a rimborsare l'importo di € 708,40 a mezzo assegno circolare risultato regolarmente incassato. Tale somma è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente (in particolare nell'art 7 di cui alla polizza Collettiva di Assicurazione), come dimostrato dall'attestazione riportata nella richiesta di adesione alla polizza Collettiva di Assicurazione n. 4668 nonché si evince dall'art. 5.3 del Contratto di finanziamento.

Conclude chiedendo all'Arbitro:

in via preliminare di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE; di applicare l'art. 125 *sexies* del TU e le Linee orientative di Banca d'Italia;

in via principale chiede poi il rigetto del ricorso; in via gradata di respingere i ricorsi per le voci di costo *up front* riversate a terzi.

In sede di repliche il ricorrente osserva, in relazione al rimborso del premio assicurativo, che pur essendo presente nel modulo di adesione la sottoscrizione della consegna delle condizioni di assicurazione, non emerge la modalità con cui si sarebbe verificata tale consegna, circostanza per cui chiede il rimborso del premio secondo il criterio *pro rata temporis*.

Inoltre, con riguardo alla commissione dell'intermediario del credito, sostiene che dalla documentazione prodotta dalla resistente tale addebito è stato sostenuto per remunerare l'attività svolta da un soggetto non abilitato a svolgere attività di promozione per conto del finanziatore e pertanto, essendo la relativa clausola contrattuale connotata da opacità, richiede di considerare il relativo addebito come voce *recurring*.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte delle commissioni e del premio assicurativo non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

La parte chiede la restituzione delle predette voci di costo, oltre agli interessi legali.

La parte resistente afferma di aver rimborsato:

a) le spese di istruttoria per un totale di € 201,25, di cui € 183,75 tramite assegno circolare del 31/10/2019 allegato agli atti dallo stesso ricorrente che nel ricorso riconosce di averlo incassato (cfr. allegati al ricorso) nonché € 17,50 tramite assegno circolare (dell'importo totale di € 37,50 in quanto comprensivo anche di € 20,00 per spese di presentazione del ricorso).

Di questo assegno l'intermediario non ha fornito evidenza, tuttavia il ricorrente in sede di repliche nulla ha contestato.

b) il premio assicurativo rischio vita non goduto per € 708,40 a mezzo assegno circolare inviato presso la residenza del medesimo in data 25/10/2017 mediante raccomandata n. 616.432.859.809 e risultato regolarmente incassato il 14/11/2017.



Tale somma è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati nell'art. 7 delle condizioni di assicurazione (di seguito riportato), resi noti *ex ante* al ricorrente tramite consegna del Fascicolo Informativo.

Secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi infatti, il criterio contrattuale si considera conosciuto *ex ante se*, alternativamente:

il fascicolo informativo è firmato per presa visione e il codice corrisponde a quello riportato nella proposta;

il fascicolo informativo è firmato per presa visione ed è coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

Nel caso di specie, dall'attestazione di presa visione e consegna riportata nella richiesta di adesione alla polizza, il codice del fascicolo informativo corrisponde a quello riportato nella proposta (n.4668).

Reputa dunque il Collegio, tenuto conto degli orientamenti dei Collegi, non siano dovute ulteriori somme a tale titolo.

Non sfugge al Collegio che la convenuta ha rimborsato già anche la quota parte della voce spese di istruttoria (euro 201,25) ed euro 20,00 per spese della procedura.

Restano da retrocedere le 2 voci che, sulla scorta degli orientamenti recenti di tutti i Collegi ABF, sono qualificabili *up front*, ovvero la commissione finanziatore e la commissioni di intermediazione (per la quale il Collegio rileva l'intervento di un agente in attività finanziaria).

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up front* il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Applicando dunque ai costi *up front* il criterio equitativo di cui al Collegio di coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente le seguenti somme:

commissioni finanziatore euro 729,56; commissioni intermediario del credito euro 284,92; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 2,87% e la percentuale di calcolo è pari al 34,59%.

Per totali euro 1.014,48 oltre interessi.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.014,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO